

« Art. 105. Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.

« Nelle provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'*inrotulazione* degli atti a sentenza.

« Nelle provincie medesime la disposizione dell'articolo 98, n° 4, § 1, sarà applicata anche alle sentenze di *liquidità* pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile, e purchè la sentenza di *liquidità* venga pronunciata senza contestazione. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette provincie alla tassa unica di lire 10. »

RESTELLI. Nel primo alinea di quest'articolo è detto:

« Nelle provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'*inrotulazione* degli atti a sentenza. »

Qui evidentemente si è voluto riferirsi al caso in cui il processo sia chiuso e non resti che la emanazione della sentenza.

Ora, in Lombardia, vi sono due specie di processi, cioè il processo scritto e il processo verbale. Quando il processo è verbale, non si fa uso della barbara parola di *inrotulazione* per designare la chiusura del giudizio; e d'altronde è giusto di comprendere nella disposizione anche le cause trattate a processo verbale, per cui, a rendere intero il giusto concetto della legge, propongo di cambiare le dette parole nelle seguenti:

« Nelle provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno della coordinazione degli atti a sentenza. »

In questo modo sarebbero abbracciati i due casi del processo verbale e del processo scritto.

TONELLO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare questa modificazione.

TREZZI. Io lascierei la parola *coordinazione*, perchè si riferisce al processo scritto, e direi: « alla chiusura del processo verbale, » perchè altrimenti, sotto la parola *coordinazione*, per le leggi che sono vigenti in Lombardia, s'intende un altro caso, quello, cioè, in cui, quando è esaurita una prova, sia testimoniale, sia scritta, si riuniscono ancora gli atti; ciò si dice *coordinazione* degli atti a sentenza, e quindi vi sarebbe un equivoco, e non verrebbe sciolto il dubbio sollevato dall'onorevole Restelli.

Per questo motivo direi: « nel giorno della coordinazione degli atti a sentenza e della chiusura del processo verbale. »

RESTELLI. Accetto questa locuzione, che rende all'articolo lo stesso concetto.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto io pure.

PRESIDENTE. Allora si farebbe all'emendamento Restelli l'aggiunta delle parole: « o della chiusura del processo verbale. »

MOSCA. Io desidererei di richiamare soprattutto l'attenzione della Camera ad una disposizione contenuta nell'ultimo alinea di questo articolo.

In quest'ultimo alinea si applica la disposizione dell'articolo 98, n° 4, paragrafo 1°, che sottopone ad una tassa fissa di una lira anche le sentenze di *liquidità* che vengono pronunziate nei giudizi d'insinuazione in concorso dei creditori, una tassa pari a quella che deve pagarsi per la graduatoria dei creditori.

Questa tassa però dee pagarsi a due condizioni: ed è l'una, fino a che rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile che regola anche la materia censuaria; e questo è giustissimo. L'altra, che non è altrettanto giusta, è che la

sentenza per la *liquidità* venga pronunciata senza contestazione.

Importa sapere che la forma del processo in Lombardia è retta da regole affatto particolari; non v'è quasi giudizio d'insinuazione e di *liquidità*, il quale non dia luogo a qualche contestazione, perchè l'insinuazione si fa in confronto d'un curatore deputato alla difesa dalla massa, il quale naturalmente applica le regole del processo ordinario, e tanto più del processo civile verbale, ch'è stabilito dalla legge per esaurire tutte le cause di concorso. Di più la massa è esente da tutte le spese giudiziarie, e non si potrebbero applicare le disposizioni che si dovrebbero applicare ai casi di contestazione, perchè non si potrebbe nemmeno verificare il caso in cui la tassa delle sentenze debb'essere ripartita fra le parti.

Per togliere adunque tale sconcio e per non sovvertire i principii della procedura civile in questa materia, nella quale non possiamo avere la forma di processo che esiste nelle antiche provincie, la quale è solo prescritta dal Codice di procedura civile, che in Lombardia non è ancora attuato, bisogna sopprimere puramente e semplicemente le parole: e *purchè la sentenza di liquidità venga pronunciata senza contestazione*. Indi nascerà la conseguenza che le sentenze di *liquidità* saranno sempre soggette alla tassa portata dall'articolo 98, n° 4, § 1, siavi stata o no contestazione.

PRESIDENTE. Propone adunque semplicemente la soppressione di queste parole?

MOSCA. Propongo la soppressione delle parole: e *purchè la sentenza di liquidità venga pronunziata senza contestazione*.

PRESIDENTE. Il relatore aderisce a questa proposta?

TONELLO, relatore. A dire il vero io conosco così poco le formule giudiziali delle provincie lombarde, che non saprei che cosa dire su questa proposta. Vi sono de' miei colleghi della Commissione, che sono meglio informati di me in questa parte, ed io li prego di esporre la loro opinione.

RESTELLI. Io accetto la soppressione proposta dall'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non ho difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Allora si aggiungeranno a quest'articolo le parole: « nel giorno della coordinazione degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale, » proposte dai deputati Restelli e Trezzi, e si sopprimeranno, secondo la proposta Mosca, le parole: « e purchè la sentenza di *liquidità* venga pronunciata senza contestazione. »

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'articolo 105 con queste modificazioni.

(La Camera approva.)

« Art. 106. Le locazioni e conduzioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso.

« Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa legge, a meno che si provi essere già stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore. »

(La Camera approva.)

« Art. 107. Nelle provincie nelle quali non si fa luogo a possessi provvisionali dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte. »

(La Camera approva.)

« Art. 108. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori, qualora fossero